

Bruxelles, 22 ottobre 2015
(OR. en)

13300/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0245 (NLE)**

**FISC 134
ECOFIN 795
AELE 44
SM 6**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 519 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 519 final.

All.: COM(2015) 519 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.10.2015
COM(2015) 519 final

2015/0245 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure
equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito all'adozione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio e per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, l'UE ha firmato accordi con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino che prevedono misure equivalenti a quelle della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre firmato accordi con i territori dipendenti del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Più di recente, l'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali è stata riconosciuta anche a livello internazionale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali (standard globale). Lo standard globale è stato pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

In seguito all'adozione di una proposta di aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 17 giugno 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un mandato per l'avvio di negoziati con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino al fine di perfezionare gli accordi tra l'UE e questi paesi e assicurare che continuino ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione. Il 14 maggio 2013 il Consiglio è giunto ad un accordo sul mandato di negoziato, convenendo sulla necessità di allineare i negoziati ai recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è deciso di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

In base a una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE, che modifica la direttiva 2011/16/UE ed estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali dell'UE a una gamma completa di strumenti finanziari conformemente allo standard globale. La modifica garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno.

Poiché la direttiva 2014/107/UE ha un campo di applicazione più vasto della direttiva 2003/48/CE e prevede che, in caso di sovrapposizione, prevalgano le disposizioni della stessa direttiva 2014/107/UE, il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato una proposta volta ad abrogare la direttiva 2003/48/CE.

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è essenziale assicurare che la modifica dell'attuale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio con San Marino sia in linea con gli sviluppi dell'UE e internazionali. Questo aumenterà la trasparenza fiscale in Europa e costituirà la base giuridica per l'applicazione dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni tra San Marino e l'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 115 TFUE.

L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo di modifica allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio modifica il titolo dell'accordo attuale per rispecchiare più fedelmente il contenuto dell'accordo modificato dal protocollo stesso.

L'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo di modifica sostituisce gli articoli e gli allegati dell'accordo esistente con una nuova serie di disposizioni comprendente 10 articoli, un allegato I che riflette lo standard comune di comunicazione parte dello standard globale, un allegato II che riflette parti importanti dei commenti dell'OCSE sullo standard globale, un allegato III che riflette le salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati da porre in essere in relazione alla raccolta e allo scambio di dati nell'ambito dell'accordo e un allegato IV in cui sono elencate le autorità competenti di San Marino e di ciascuno Stato membro. I nuovi articoli riprendono gli articoli del modello di accordo OCSE tra autorità competenti per l'applicazione dello standard globale, leggermente adattati per rispecchiare il contesto giuridico particolare di un accordo dell'UE. L'articolo 1 non contiene una definizione del codice di identificazione fiscale (NIF) perché tale definizione figura già nella sezione VIII, parte E, punto 5, dell'allegato I. L'articolo 5 contiene una serie completa di disposizioni relative allo scambio di informazioni su richiesta che si basa sul testo aggiornato del modello di convenzione dell'OCSE in materia di tassazione. L'articolo 6 contiene disposizioni più dettagliate sulla protezione dei dati, anche in considerazione del fatto che a San Marino non esiste una decisione di adeguatezza relativa al livello di protezione dei dati rispetto ai requisiti UE. L'articolo 7 prevede una fase di consultazione supplementare prima che uno Stato membro o San Marino proceda alla sospensione dell'accordo. L'articolo 8 contiene disposizioni sulle modifiche dell'accordo, tra cui un meccanismo accelerato per l'applicazione provvisoria, da parte di una delle parti contraenti, delle modifiche dello standard globale, previo consenso dell'altra parte. L'articolo 10 definisce il campo d'applicazione territoriale.

L'allegato I si basa sia sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE che sull'allegato I della direttiva sulla cooperazione amministrativa. L'allegato II attua parti fondamentali dei commenti dell'OCSE sullo standard comune di comunicazione e corrisponde all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le lievi

differenze rispetto all'allegato I o all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa sono dovute al riallineamento del testo con lo standard comune di comunicazione richiesto dai negoziatori di San Marino, come specificato in appresso:

1. Nella sezione I, parte D, il riferimento alla comunicazione del luogo di nascita è allineato con lo standard comune di comunicazione.

2. Alcune delle opzioni pertinenti previste dai commenti sullo standard comune di comunicazione e dalla direttiva sulla cooperazione amministrativa sono state lasciate a discrezione di ciascuno Stato membro e di San Marino e non vengono esercitate direttamente nell'ambito dell'accordo. È invece previsto l'obbligo per gli Stati membri e San Marino di informare le altre parti contraenti e la Commissione ogniqualvolta esercitano una particolare opzione.

3. Le definizioni di "organizzazione internazionale" e "banca centrale" di cui alla sezione VIII, parte B, punti 3 e 4, sono state riallineate allo standard comune di comunicazione affinché possano essere applicate anche nell'ambito dell'esenzione dalla trasparenza (look-through) per le entità non finanziarie passive di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9, lettera c).

4. Nell'allegato II, la definizione di "residenza di un'istituzione finanziaria" è allineata ai commenti sullo standard comune di comunicazione per contemplare i casi in cui occorra determinare la residenza di un'altra istituzione finanziaria, ad esempio la trasparenza per le entità non finanziarie passive.

L'allegato III è stato inserito per completare con salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati le disposizioni dell'articolo 6, in mancanza di una decisione di adeguatezza relativa al livello di protezione dei dati garantito da San Marino rispetto ai requisiti UE.

L'articolo 2 del protocollo di modifica contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione. Le parti hanno convenuto di rispettare i loro impegni internazionali per quanto riguarda la tempistica dello scambio automatico di informazioni in base allo standard globale (primi scambi nel 2017 per le informazioni raccolte nel 2016, ad eccezione dell'Austria che procederà a tali scambi un anno dopo), poiché tali impegni erano stati comunicati al Forum globale. Vista la difficoltà di garantire che la procedura di entrata in vigore formale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica sia posta in essere in tempo per assicurare il rispetto di tali impegni, all'articolo 2, paragrafo 2, le parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica a decorrere dal 1° gennaio 2016, a condizione che ciascuna parte abbia notificato l'avvenuto espletamento delle sue procedure interne necessarie a tal fine. Per quanto riguarda l'UE, dette procedure sono contemplate dall'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. I paragrafi successivi dell'articolo 2 del protocollo di modifica riguardano questioni legate al passaggio dall'accordo attuale all'accordo modificato (richieste di informazioni, crediti a disposizione dei beneficiari effettivi per la ritenuta alla fonte, pagamenti finali della ritenuta alla fonte da parte di San Marino agli Stati membri e scambi finali di informazioni nell'ambito del meccanismo di comunicazione volontaria).

L'articolo 3 contiene l'elenco delle lingue in cui è firmato il protocollo di modifica.

L'accordo riveduto è integrato da sei dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

La prima e la seconda dichiarazione congiunta contengono un riferimento, rispettivamente, a commenti sullo standard globale e all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale. La terza dichiarazione riguarda l'interpretazione della sigla "NIF" per tener conto della legislazione di San Marino in questo campo. La quarta dichiarazione consiste in un riconoscimento da parte dell'UE dei progressi compiuti da San Marino per quanto riguarda il processo internazionale di trasparenza e cooperazione in campo fiscale e degli sforzi profusi da San Marino per applicare l'acquis dell'UE. La quinta dichiarazione specifica che la definizione di "banca centrale" di cui all'allegato I, sezione VIII, parte B, comprende la Banca centrale di San Marino. La dichiarazione finale riguarda gli aspetti pratici dell'applicazione provvisoria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo di modifica.

La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il protocollo di modifica applica lo standard globale tra gli Stati membri dell'UE e San Marino. Le varie parti interessate sono state consultate in diverse occasioni durante l'elaborazione dello standard globale dell'OCSE.

Gli Stati membri dell'UE sono stati consultati e informati durante i negoziati tra la Commissione e San Marino, anche in merito alla richiesta di San Marino relativa a una dichiarazione congiunta (la quarta fra quelle elencate più sopra) sulle sue relazioni con l'UE. La Commissione ha informato il Consiglio europeo dell'andamento dei negoziati con San Marino durante le riunioni di marzo e dicembre 2014.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato durante i negoziati con San Marino e ha fornito una consulenza preziosa, specie per quanto riguarda il contenuto specifico dell'articolo 6 e dell'allegato III dell'accordo modificato dal protocollo di modifica.

La Commissione ha consultato anche il nuovo gruppo di esperti sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che fornisce consulenza per garantire che la normativa UE nel settore dello scambio automatico di informazioni sull'imposizione diretta sia effettivamente allineata e del tutto compatibile con lo standard globale unico dell'OCSE. Il gruppo di esperti comprende membri di organizzazioni che rappresentano il settore finanziario e di organizzazioni che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

Nessuno.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per modificare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi¹ ("l'accordo"), al fine di allinearli con i recenti sviluppi a livello mondiale, con cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.
- (2) Il testo del protocollo di modifica dell'accordo ("il protocollo di modifica"), scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di San Marino.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea.
- (4) Vista la posizione espressa dagli Stati membri e dalla Repubblica di San Marino nell'ambito del Forum globale dell'OCSE, il protocollo di modifica dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione e entrata in vigore,

¹ GUL 381 del 28.12.2004, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica².

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

Articolo 3

- (1) Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione e entrata in vigore.
- (2) Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, alla Repubblica di San Marino la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

²